

**DBA S.P.A.**

Società a socio unico

Sede legale: Piazza Roma n. 19 Santo Stefano di Cadore (BL)

Iscritta al Registro Imprese di Treviso-Belluno

C.F. e numero iscrizione: 01673560304

Iscritta al R.E.A. di Belluno: BL - 73754

Capitale Sociale sottoscritto euro 500.000,00 i.v.

Partita I.V.A.: 00812680254

\*\*\*\*

**C. & G. ENGINEERING SERVICE S.R.L.**

Società a socio unico

Sede legale: Via Longin Giacinto Andrea n. 71 Padova (PD)

Iscritta al Registro Imprese di Padova C.F. e numero iscrizione: 02199090289

Iscritta al R.E.A. di Padova: PD - 214399

Capitale Sociale sottoscritto euro 36.000 i.v.

Partita I.V.A.: 02199090289

**PROGETTO DI FUSIONE**

**(Ex art. 2501-ter e 2505, primo comma, del Codice civile)**

\*\*\* - \*\*\* - \*\*\*

**1) Tipo di fusione:** per incorporazione.

**2) Società partecipanti alla fusione (art. 2501 ter, p.1, C.C.):**

**Incorporante:**

"**DBA S.P.A.**" con unico socio, con sede legale in Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma n. 19, capitale sociale euro 500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 01673560304, numero REA: BL – 73754.

Società incorporante:

- della quale la società la società "**DBA GROUP S.P.A.**", con sede legale in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 20/D, codice fiscale 04489820268 (società quotata presso il Segmento di Mercato "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."), è l'unica socia proprietaria dell'intero capitale sociale;

- soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del suo suddetto unico socio, società "**DBA GROUP S.P.A.**".

**Incorporanda:**

"**C. & G. ENGINEERING SERVICE S.R.L.**" con unico socio, con sede legale in Padova (PD), Via Longin Giacinto Andrea n. 71, Capitale Sociale euro 36.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova 02199090289, numero R.E.A.: PD – 214399.

Società incorporanda:

- della quale la società "DBA GROUP S.P.A.", sopra indicata, è l'unica socia proprietaria dell'intero capitale sociale;
- soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del suo suddetto unico socio, società "DBA GROUP S.P.A.".

### **3) Statuto dell'incorporante (art. 2501-ter, p. 2, C.C.)**

La presente operazione di fusione non comporta alcuna modifica allo statuto sociale vigente dell'incorporante società "DBA S.p.A." che, comunque, si allega sotto la **lettera A)** al presente progetto di fusione. All'uopo si precisa che lo statuto vigente della società incorporante è quello che trovasi allegato sotto la lettera A) al verbale dell'assemblea straordinaria della medesima società contestualmente redatto in data 21 febbraio 2025 da Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, Repertorio n. 35658 e Raccolta n. 22184, registrato a Treviso il giorno 24 febbraio 2025 al n. 5137 Serie 1T, e iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 25 febbraio 2025 - protocollo n. 21782/2025 del 24 febbraio 2025.

### **4) Rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in danaro (art. 2501-ter, p. 3, 4 e 5 C.C.); relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinques C.C.) e relazione degli esperti (art. 2501-sexies C.C.) e situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-quater C.C.)**

Si precisa sin d'ora che sia alla data odierna di redazione del presente progetto sia alla data di stipulazione dell'atto di fusione i capitali sociali di entrambe le suddette società partecipanti alla presente operazione di fusione sono, come detto, e saranno interamente posseduti in piena proprietà dalla sopra citata società "DBA GROUP S.P.A."; pertanto, a condizione che alla data dell'atto di fusione, come sopra indicato, la società "DBA GROUP S.P.A." continuerà ad essere l'unica socia delle società "DBA S.p.A." e "C. & G. ENGINEERING SERVICE S.R.L.", nella formulazione e nella redazione del presente Progetto, si è seguita la procedura semplificata di cui agli artt. 2505 e 2505-quater C.C., seppur applicata in via analogica; il tutto, in conformità, tra l'altro, a quanto indicato nella massima n. 22 del 18 marzo 2004 del Consiglio notarile di Milano. La procedura semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. esclude la necessità delle relazioni degli organi amministrativi e degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio altrimenti richieste, rispettivamente, dagli articoli 2501-quinques e 2501-sexies c.c., e prevede che il progetto di fusione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter c.c., tenuto conto del fatto che, in seguito all'operazione di fusione, non si procederà ad alcun concambio di quote, non verranno assegnate nuove quote né verranno modificate le quote di partecipazione agli utili.

L'intera quota di partecipazione emessa dalla società incorporanda verrà pertanto annullata senza sostituzione e senza dar luogo ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante.

Non sono state predisposte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla presente operazione di fusione in quanto l'unica socia di entrambe le società sopra indicate, società "DBA GROUP S.P.A." vi ha rinunciato come previsto dall'Art. 2501 – quater, comma terzo , C.C..

Le rinunzie sopra indicate saranno confermate in sede di approvazione del presente Progetto di Fusione.

**5) Trattamento riservato a particolari categorie di soci e vantaggi proposti a favore degli amministratori (art. 2501-ter, p. 7 e 8, C.C.)**

Non esistono categorie particolari di soci; nessun particolare vantaggio è proposto agli amministratori.

**6) Decorrenza (art. 2501-ter, p. 6, C.C.)**

La fusione avrà effetto sotto il profilo civilistico dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 C.C.

Ai soli fini contabili e fiscali, sul presupposto che entrambe le società partecipanti alla fusione chiudono i loro rispettivi esercizi al 31 dicembre di ogni anno, le operazioni della società incorporanda risulteranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R., a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione sarà stato iscritto presso il Registro delle Imprese del luogo ove è posta la sede della società incorporante.

**7) Motivazioni**

La società “C. & G. ENGINEERING SERVICE S.R.L.” con unico socio le cui integrali quote del capitale sociale sono state oggetto di acquisizione da parte di DBA GROUP S.p.A. con unico socio, in data 11.08.2022, svolge un'attività sociale che è una delle attività svolte dalla incorporante; la fusione permette al gruppo DBA di ottenere delle sinergie in termini di minori costi con efficienze operative e gestionali. Così operando, con la prospettata operazione di fusione, si realizzerebbe una semplificazione dei flussi finanziari con miglior sfruttamento delle risorse complessive nonché l'eliminazione di strutture societarie che causano elevate spese amministrative e generali.

**8) Attuazione**

Il suddetto unico socio di entrambe le società partecipanti alla fusione ha dichiarato di voler rinunciare, altresì, ai termini previsti, rispettivamente, dall'Art. 2501- ter, ultimo comma, C.C. e dall'Art. 2501 – septies, comma primo, C.C. in materia di pubblicità degli atti e dei documenti inerenti alla fusione.

Le rinunzie sopra indicate saranno confermate in sede di approvazione del presente Progetto di Fusione.

Si precisa che non ricorre il caso disciplinato dell'art. 2501-bis Codice civile.

\*\*\*


Sono fatte salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione eventualmente richiesti dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di Legge, ovvero che saranno apportati dalle Assemblee dei Soci che adotteranno la decisione in ordine all'approvazione del presente progetto di fusione, che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi ai sensi dell'art. 2502 C.C.

Il presente progetto di fusione è depositato presso le sedi delle società partecipanti alla fusione in data odierna.

Santo Stefano di Cadore (BL)/Padova, 15 settembre 2025.


**DBA S.p.A.**

(F.to De Bettin Daniele)



**C. & G. ENGINEERING SERVICE S.R.L.”**

(F.to Serafini Diego)



**Allegato A):** statuto vigente dell'incorporante “DBA S.p.A.”

Il sottoscritto Dott. Luigi Pompanin Dimai , nata/o a Cortina D'Ampezzo, il 29/02/1964 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

**Articolo 1**  
**Denominazione**

1. La società è denominata "DBA S.P.A.".

**Articolo 2**

**Sede**

2.1. La società ha sede nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune ed all'interno del territorio nazionale.

La società ha sede secondaria nel Comune di Villorba (TV), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo amministrativo.

**Articolo 3**

**Oggetto**

3.1 La società ha per oggetto lo studio, la modellazione, lo sviluppo e l'erogazione di servizi di architettura, ingegneria, automazione di processo e telematici a supporto della gestione dell'intero ciclo di vita di infrastrutture fisiche singole e/o a rete applicando a esse i paradigmi tecnologici che caratterizzano le Smart Infrastructure e le Smart City.

Nel settore delle specialità dell'architettura, dell'ingegneria e del Project Management, e nell'ambito delle Smart Infrastrucure, la società ha per oggetto le seguenti attività:

- i servizi per la consulenza, lo studio, la progettazione e la direzione di opere ingegneristiche, da esercitarsi, in particolare, mediante ricerche, consulenze, Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, direzione operativa di cantiere, contabilità, collaudi statici e tecnico amministrativi, project & construction management di opere ed infrastrutture di architettura, ingegneria ed impianti;
- la redazione, la presentazione, il monitoraggio e l'ottenimento di permessi a costruire, di Denunce inizio attività, di segnalazioni certificate di inizio attività, di pratiche per l'ottenimento di nulla osta/autorizzazioni/permessi presso le PPAA, di pratiche edilizie e di pratiche pubblicitarie per insegne presso gli Enti competenti;
- i servizi di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/08 e s.m.i, in particolare lo svolgimento degli incarichi di responsabile lavori, di coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione;
- l'attività di studio, consulenza e progettazione di sistemi informatici applicati all'ingegneria;
- la fornitura di servizi per l'ingegneria in generale, in particolare il disegno automatico con elaboratori e sistemi di produzione grafica;
- l'esecuzione di studi, ricerche, indagini di tipo tecnico ed economico relativi al territorio, sia dal punto di vista

fisico-geografico-ecologico che dal punto di vista socioeconomico e dei trasporti;

- i servizi strumentali e di supporto relativi alla redazione di strumenti urbanistici a grande e piccola scala, ivi compresi i piani di settore ed i piani particolareggiati;
- i servizi relativi allo studio, alla gestione, all'ottimizzazione ed alla progettazione delle reti infrastrutturali per il trasporto mono modale o intermodale di persone, merci, informazioni e dati digitali singolarmente o congiuntamente, ivi compresa la razionalizzazione della loro mobilità;
- la produzione e la commercializzazione di servizi nel campo della fotogrammetria, della cartografica, della topografia e delle mappature in genere anche con tecniche ad alto rendimento e sistemi tecnologici di nuova generazione (i. e. a titolo esemplificativo e non esaustivo, droni, immagini fotografiche e satellitari ecc.);
- i supporti alla consulenza di gestione tecnica ed amministrativa di società, consorzi o Reti d'Impresa che operano nel campo dell'ingegneria, dell'architettura, dell'urbanistica, della topografia, della cartografia, dell'aerofotogrammetria, della fotogrammetria terrestre, di tutti i tipi di rilievo ad alto rendimento o comunque speciali;
- i servizi di riconoscione documentale, architettonica, topografica, manutentiva, di rispondenza normativa ed auditing (due diligence) di patrimoni immobiliari ed infrastrutture, di impianti (comprese le verifiche della rispondenza normativa di impianti elettrici e speciali, messa a terra e scariche atmosferiche, meccanici e termici, di automazione) apparecchiature e arredi;
- la commercializzazione di studi, ricerche e pubblicazioni in tutti i campi sopra descritti.

Nel settore delle specialità dell'architettura, dell'ingegneria e del Project Management, e nell'ambito delle Smart Grid e dell'Energy, oltre alle attività di progettazione, direzione, gestione della sicurezza e Project Management dei lavori di realizzazione di infrastrutture singole e/o a rete, la società, direttamente o a mezzo di partecipazioni in altre società o enti, svolge l'attività di sviluppo di iniziative nel settore dei servizi dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili in qualità di ESCO (Energy Service Company) ai sensi del D.Lgs. n. 115/08, e come tale fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- dei servizi di consulenza energetica anche attraverso audit energetici, organizzazione di sistemi di gestione energia e sistemi di qualità, verifiche di conformità alle normative vigenti anche ai fini del rispetto delle normative ambientali e della sicurezza, supporto alla richiesta di titoli di efficienza energetica, certificazioni energetiche degli edifici;
- dell'identificazione delle soluzioni progettuali migliori e project management per la realizzazione di impianti, pre-

stazione di servizi tecnici, commerciali, contrattuali e finanziari - questi ultimi nei limiti consentiti dalla normativa vigente - per l'efficienza energetica anche mediante tecnologie e strumenti di misurazione, informatici e/o telematici;

- dell'offerta dei servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi che consentano la riduzione dei consumi di energia primaria o dei consumi finali dei clienti ovvero che conseguano in generale la finalità del risparmio energetico come definito dal D.LGS. 115/08 e successive modificazioni e integrazioni, anche attraverso attività di acquisizione, distribuzione, noleggio e vendita di strumenti, apparecchiature e impianti nonché la prestazione di servizi connessi anche di installazione, realizzazione, avviamento, collaudo, manutenzione e assistenza;

- dei servizi mirati alla riduzione dell'inquinamento e dell'emissione dei gas climalteranti anche attraverso la realizzazione e la gestione di interventi finalizzati a tale scopo;

- della progettazione, realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, incluse le biomasse, o a basso impatto ambientale basati su tecnologie consolidate o nuove ad elevata efficienza, e della vendita di energia e utility prodotte dai suddetti impianti, inclusi il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, vapore, acqua calda o refrigerata, aria nonché delle attività di gestione del rischio prezzo e volume correlati, nei limiti consentiti dalle normative vigenti;

- della generazione e dello scambio di titoli di efficienza energetica, di certificati bianchi ovvero di ogni altro titolo e derivato che afferisca alle attività di efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili o a basso impatto ambientale e/o di riduzione di emissioni climalteranti;

- della formazione professionale.

Nei settori dell'Information and Communication Technology in generale, del trattamento di data base e Big Data, del Data Mining e Data Modeling, del Machine Learning e dello sviluppo di piattaforme telematiche di Decision Support System, dell'Intelligenza Artificiale, della Cyber Security e delle tecnologie Blockchain declinati al supporti della gestione del ciclo di vita di Smart Infrastructure, Smart Grid e Smart City, la società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e la manutenzione di software di base ed applicativo e/o di piattaforme telematiche in genere;

- la produzione, commercializzazione e gestione di servizi basati sulla rete Internet, anche basati sull'applicazione dell'Internet delle Cose;

- la realizzazione e fornitura di servizi e prodotti di identificazione personale e di documenti, ivi inclusa la firma elettronica, basati su tecnologie digitali e di rete;

- la organizzazione e la gestione di servizi telematici di vendita ed acquisto di beni e servizi basati sulla rete Internet;
- la vendita di beni e servizi diretta o per conto terzi realizzata tramite strumenti telematici;
- la vendita di servizi e l'affitto delle attrezzature, per poter ospitare apparati e programmi di terzi (Housing e Housing);
- la predisposizione, l'acquisto e la vendita di software e di hardware per calcolatori, ivi compresa la realizzazione di sistemi informatici di propria concezione;
- la predisposizione, l'acquisto e la vendita con eventuale assunzione di rappresentanza o agenzia di sistemi di automazione e robotizzazione industriale di sistemi di controllo automatico ambientale;
- la fornitura del supporto pre e post vendita e del customer care per i propri clienti e per conto terzi;
- l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di brevetti, marchi e licenze di concessioni industriali di qualsiasi specie purché inerenti l'oggetto sociale, l'assunzione e la gestione di affari industriali e commerciali sia in proprio che in qualità concessionaria, di rappresentante, di agente con o senza deposito nei settori connessi con l'oggetto sociale;
- le attività per l'organizzazione e l'informatizzazione di archivi pubblici e privati, l'inventariazione, la catalogazione, la schedatura di beni artistici, storici, monumentali, ambientali, mobili od immobili, ivi compresa l'assunzione di rappresentanza di servizi e di sistemi in tutti i campi sopra descritti;
- la raccolta dati e l'organizzazione di catasti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli infrastrutturali fisici e digitali nel settore delle infrastrutture singole e/o a rete con l'eventuale assunzione di rappresentanza di servizi e di sistemi in tutti i campi sopra descritti;
- la partecipazione, anche in associazione con terzi, a gare pubbliche per la fornitura e la realizzazione di servizi e di sistemi basati sull'utilizzo di tecnologie di rete di comunicazione;
- lo sviluppo e realizzazione di corsi di formazione professionale inerenti all'oggetto sociale in proprio o per conto di terzi;
- la prestazione di servizi commerciali, di consulenza, di progettazione e lo studio di marketing per conto proprio e per conto di terzi, sia direttamente sia con l'ausilio di terzi, nei settori connessi con l'oggetto sociale;
- la partecipazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2361 Codice civile, a società consorzi e cooperative aventi finalità sinergiche;
- lo svolgimento, con carattere meramente funzionale e perciò non in via prevalente, di attività connesse o comunque utili al perseguitamento dello scopo sociale ivi comprese le attività editoriali (con esclusione dei quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere

- le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;

La società ha, inoltre, per oggetto le seguenti, ulteriori attività:

- la gestione di servizi, in proprio e per conto terzi, di realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni per servizi globali e/o locali tramite l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telemedicina, telematica, elettronica e più in generale servizi multimediali;

- l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi o altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possano essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi multimediali e/o a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi di rete;

- il commercio di impianti, apparecchiature e materiali connessi, installazione, gestione, manutenzione, adeguamento e la commercializzazione in Italia ed all'estero di impianti telefonici, informatici e/o multimediali;

- la ricerca e l'attività commerciale nel campo dei sistemi di elaborazione dati, della progettazione e della gestione aziendale dei sistemi organizzativi, informativi e di pianificazione e controllo per aziende sia pubbliche che private;

- lo svolgimento di sistemi di e-business, portali verticali e orizzontali, soluzioni per le comunità, studi di web-usability, di fattibilità, strumenti per le intranet, consulenza sul networking attraverso strumenti open-source e non;

- sviluppo per la gestione di servizi di innovazione tecnologica nel settore dell'ITC per la Pubblica Amministrazione e per strutture e/o enti di servizi privati e pubblici;

- la fornitura di servizi di progettazione, system integration, project management, installazione, test e collaudo di sistemi hardware e software e di reti di comunicazione.

Ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà avvalersi dei media quali emittenti televisive, radio e giornali, contrarre concessioni a carattere temporaneo e permanente di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti Enti privati convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale.

**3.2** La società non potrà, comunque, svolgere direttamente attività riservate dalla legge a soggetti iscritti ad albi professionali.

**3.3** In relazione a tale oggetto e, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico:

- la società potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute necessarie o utili, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- assumere, in via strumentale, nel rispetto dell'art. 2361 Codice civile, partecipazioni in imprese, enti o società sia costituite che costituende), aventi scopo analogo, affine e/o complementare al proprio.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

**4.** La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

#### **Articolo 5**

##### **Domicilio**

**5.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6**

##### **Capitale e azioni**

**6.** Il capitale sociale è stabilito in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), suddiviso in numero 500.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, esse sono nominative, indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, che possono essere assegnate individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

#### **Articolo 7**

##### **Trasferimento delle azioni**

**7.** Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

Per trasferimento inter vivos si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come in seguito meglio specificato.

**a)** In caso di trasferimento di azioni inter vivos è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente

per la totalità delle azioni trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le azioni, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e il nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate azioni alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Qualora i soci a cui sono state offerte le azioni in prelazione ritenessero incongruo il prezzo richiesto lo stesso sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1473 c.c.. L'arbitratore sarà nominato di comune accordo tra le parti entro trenta giorni dalla affermata incongruità del prezzo richiesto, in difetto sarà nominato dal Presidente del Tribunale dove ha luogo la sede della società, su richiesta della parte più diligente. L'arbitratore dovrà determinare l'effettivo prezzo di cessione entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora alcuni soci non esercitassero nei termini il diritto di prelazione loro spettante, le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle azioni possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie azioni purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, salvo quanto previsto al successivo punto b)1.

Ciascun socio avrà il diritto di avere documentazione a comprova che le azioni sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

Il diritto di prelazione non sussiste per i trasferimenti mortis causa favore del coniuge e dei propri discendenti e ascendenti in linea retta. Il diritto di prelazione non sussi-

ste per i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri discendenti e ascendenti in linea retta.

**b.1)** Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo in caso di trasferimento di azioni od in caso di costituzione di diritti reali e di garanzie sulle stesse, è richiesto il preventivo gradimento da parte dell'assemblea.

A tal fine il socio che intende cedere tutte o parte delle proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali e di garanzia, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'acquirente e la descrizione delle azioni da alienare.

L'organo amministrativo dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 20 (assemblea straordinaria) del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni.

**b.2)** Qualora il gradimento venga negato il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter del C.C. e dovrà essere corrisposta al socio entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contente la volontà di recesso del socio.

**c)** Il gradimento non è richiesto per i trasferimenti mortis causa favore del coniuge e dei propri discendenti e ascendenti in linea retta e per i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri discendenti e ascendenti in linea retta.

#### **Articolo 8** **Strumenti finanziari**

**8.** La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### **Articolo 9** **Obbligazioni**

**9.1** La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, con delibera dell'Organo amministrativo

**9.2** L'Assemblea straordinaria delibera a norma di legge l'emissione di obbligazioni convertibili con le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

**9.3** I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

#### **Articolo 10** **Patrimoni destinati**

**10.1** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. c.c..

**10.2** La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Articolo 11**

**Finanziamenti**

**11.** I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, i quali ultimi si presumono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dei soci.

I finanziamenti soci con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

**Articolo 12**

**Recesso**

**12.** Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

**Articolo 13**

**Unico socio**

**13.1** Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

**13.2** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

**13.3** L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

**13.4** Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

**Articolo 14**

**Soggezione ad attività di direzione e controllo**

**14.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

**Articolo 15**

**Competenze dell'assemblea**

**15.** Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.

**Articolo 16**

**Convocazione dell'assemblea**

**16.1** L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalle legge, l'assemblea per

l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

**16.2** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea presso i luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

**16.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

**16.4** La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima dell'assemblea.

E' inoltre possibile convocare l'assemblea tramite ulteriori mezzi di comunicazione, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, da parte dei soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In particolare, l'assemblea dei soci può essere convocata mediante fax o posta elettronica, con avviso da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun socio alla società ed annotato nel libro soci.

In entrambi i casi, deve comunque essere garantito l'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni antecedenti alla data fissata per la riunione. In sede di apertura dell'assemblea il presidente dovrà verificare la correttezza degli adempimenti.

**16.5** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

### **Articolo 17**

#### **Assemblee di seconda convocazione**

**17.** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

### **Articolo 18**

#### **Assemblea totalitaria**

**18.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

**18.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 19**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

**19.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**19.2** L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali per le quali valgono le maggioranze di legge.

Non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

#### **Articolo 20**

##### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

**20.1** L'Assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

#### **Articolo 21**

##### **Rinvio dell'assemblea**

**21.** I soci intervenuti in assemblea che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 22**

##### **Legittimazione, modalità d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto**

**22.** I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

#### **Articolo 23**

##### **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

**23.** E' consentito ai soci farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da altri soci o dagli ascendenti, discendenti e coniuge dei soci medesimi.

#### **Articolo 24**

##### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

**24.1** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza per assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato, se nominati. Qualora né gli uni né gli altri possano esercitare tale funzione il Presidente dell'as-

semblea viene eletto dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.

**24.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**24.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**24.4** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

#### **Articolo 25**

##### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

**25.1** L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

**25.2** E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativo a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **Articolo 26**

##### **Assemblee speciali**

**26.1** Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

**26.2** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento alla procedura assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

**26.3** La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

**26.4** Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

#### **Articolo 27**

#### **Annulloamento delle deliberazioni assembleari**

**27.** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Articolo 28**

##### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

**28.** L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

#### **Articolo 29**

##### **Composizione dell'organo amministrativo**

**29.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci.

#### **Articolo 30**

##### **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

**30.1** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero di membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

**30.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**30.3.1** In caso di cessazione di un amministratore cesserà l'intero Consiglio. Gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 31**

##### **Presidente del consiglio di amministrazione**

**31.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, un presidente ed un eventuale vicepresidente che possa sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

**31.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**Articolo 32**  
**Organi delegati**

**32.1** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

**32.2** Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonchè tutti i consiglieri minuti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

**32.3** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sè le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**32.4** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

**32.5** Le cariche di Presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

**32.6** L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone i poteri.

**Articolo 33**

**Delibere del consiglio di amministrazione**

**33.1** Il consiglio di amministrazione è convocato e si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

**33.2** La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata A.R..

**33.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata A.R., con preavviso di almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

**33.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità si dà prevalenza al voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**33.5** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenze, purchè sussistano le garanzie di cui all'art. 25 del presente statuto.

**33.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

**33.7** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

**33.8** Di ogni adunanza viene redatto verbale che trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **Articolo 34**

##### **Rappresentanza sociale**

**34.1** La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La firma e la rappresentanza della società competono inoltre ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

**34.2** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Articolo 35**

##### **Remunerazione agli amministratori**

**35.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà determinato all'atto della nomina o anche successivamente dall'assemblea. L'assemblea potrà inoltre prevedere una indennità di fine mandato.

Gli amministratori hanno la possibilità di accendere presso assicurazioni di primaria importanza, contraente la società, assicurati gli amministratori, polizze di importi pari alle quote di accantonamento con costo a carico della società.

#### **Articolo 36**

##### **Divieto di concorrenza**

**36.** Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

#### **Articolo 37**

##### **Collegio sindacale**

**37.1** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

**37.2** Al collegio sindacale è altresì affidata la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, c.c..

**37.3** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso.

**37.4** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. (anche ulteriori requisiti da statuto). La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**37.5** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**37.6** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**37.7** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

**37.8** Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale. Qualora la denuncia sia fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea ai sensi dell'art. 2408 c.c.

**37.9** Il membri del collegio sindacale sono rieleggibili.

#### **Articolo 38**

##### **Bilancio e utili**

**38.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**38.2** Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredata da una relazione sull'andamento della gestione.

**38.3** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea deliberi diverse destinazioni oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### **Articolo 39**

##### **Scioglimento e liquidazione**

**39.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**39.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

**39.3** L'Organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'Assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca l'Assemblea dei soci

perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, su quanto previsto dalla legge.

#### **Articolo 40**

##### **Clausola compromissoria**

**40.** Tutte le controversie, salvi i limiti di legge, che dovessero insorgere fra i soci, fra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

L'autorità che provvede alla nomina dei membri del collegio arbitrale designa il presidente del collegio medesimo.

Ove sia possibile per legge, l'arbitrato si svolgerà in forma libera ed irrituale, salvo il rispetto del contraddittorio, ed il collegio arbitrale così formato deciderà quale amichevole compositore ed inappellabilmente entro 180 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'ultimo arbitro.


#### **Articolo 41**

##### **Disposizioni finali**


**41.** Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

Santo Stefano di Cadore, 15 settembre 2025

Arch. Daniele De Bettin



Ing. Diego Serafini



Il sottoscritto Dott. Luigi Pompanin Dimai, nata/o a Cortina D'Ampezzo, il 29/02/1964 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

